

Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il [Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle **richieste di rateizzazione** presentate a partire dal **1° gennaio 2025**.

Pertanto, a partire **dal nuovo anno e per tutto il 2026**, su **semplice richiesta** del contribuente che **dichiara** di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di **84 rate mensili**.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal [Decreto legislativo](#), stabilisce

poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di **96** per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028** e fino a **108** per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025** e **2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di **importo superiore a 120 mila euro**, su richiesta del contribuente e sulla base della **documentazione** presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, **fino ad un massimo di centoventi rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal [Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze](#), i seguenti

indicatori:

- l'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare per le **persone fisiche** e i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice di **Liquidità** e all'Indice **Alfa** per i **soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice **Beta** per i **condomini**.

Per le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il [Decreto del 27 dicembre 2024](#) ha, altresì, stabilito che nel caso di **soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi** o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la **certificazione dell'inagibilità totale** dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate **fino al 31 dicembre 2024**, come previsto dall'art. 13, comma 3, del

D.Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I **modelli** per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal **1° gennaio 2025** sono i seguenti:

- [RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate \(cd “semplice richiesta”\) – Tutti i soggetti – pdf;](#)
- [RDF – Richiesta di rateizzazione “documentata” – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – pdf;](#)
- [RDG- Richiesta di rateizzazione “documentata” – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – pdf;](#)
- [RDP – Richiesta di “proroga” di una rateizzazione – Tutti i soggetti – pdf.](#)

Consulta la sezione “[Rateizzazione](#)” del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, **con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025.**

(*Link* al sito:
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/>)

***Decreto Mef 27 dicembre 2024 – Disciplina
delle modalità di applicazione e
documentazione dei parametri per la richiesta
di dilazione dei pagamenti***

29.12.2024

Il [decreto](#), in attuazione dell'articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

- a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

- [Decreto 27 dicembre 2024](#)

- [Allegato n. 1](#)
- [Allegato n. 2](#)
- [Allegato n. 3](#)

Fonte: sito web dell'AdeR –
www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sito www.finanze.gov.it

[Link al testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024](#), recante: «*Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti*»,

Vedi anche:

Legislazione

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le disposizioni di riordino del sistema nazionale della riscossione

D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate